



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

GESTIONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI EX D.LGS. 231/2001

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
1.0	15/12/2023	<u>Amministratore Unico</u>	Prima emissione

**INDICE**

1	SCOPO.....	4
2	TERMINI DI VALIDITÀ.....	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4	MODALITÀ OPERATIVE	5
4.1	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
4.2	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
4.3	FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
4.4	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (RICEZIONE)	7
4.5	ANALISI DELLA PRIORITÀ, COMPLETEZZA E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE (TRIAGE E VALUTAZIONE)	8
4.5.1	Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione.....	8
4.5.2	Valutazione della fondatezza della segnalazione	8
4.6	CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	9
4.7	MONITORAGGIO ED AZIONI CORRETTIVE	9
4.8	TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI PERSONALI.....	9
4.8.1	Archiviazione e conservazione della documentazione	10
5	MISURE DI PROTEZIONE	11
5.1	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE (PROTECTION).....	11
5.2	TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA	12
6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	12
6.1.1	Dipendenti e amministratori.....	13
6.1.2	Soggetti terzi	14



DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi di seguito attribuito:

- **Canali di Segnalazione interna:** specifici canali dedicati alla trasmissione delle Segnalazioni ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs. 24/2023;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Società attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce **Informazioni sulle Violazioni** e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire **Ritorsioni** in caso di **Segnalazione**;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste un **Segnalante** nel processo di **Segnalazione**, operante all'interno del medesimo **Contesto Lavorativo** e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **GDPR:** Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Gestore delle Segnalazioni:** soggetto/i deputato/i alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni ai fini della presente procedura, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023; Impresa Ravelli S.r.l. ha nominato quale Gestore delle Segnalazioni l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- **Informativa:** informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR agli interessati ossia alla Persona coinvolta e al Segnalante;
- **Informazioni sulle Violazioni:** informazioni, scritte/orali, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nonché gli elementi indiziari di condotte volte ad occultare tali **Violazioni**¹;
- **Modello Organizzativo:** Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, così come previsto dall'articolo 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, volto a prevenire i reati di cui allo stesso D.Lgs. 231/2001.;
- **Registro Segnalazioni:** registro in cui il **Gestore delle Segnalazioni** annota, all'atto del ricevimento della **Segnalazione**, le informazioni preliminari inerenti alla stessa, assegnando a ciascuna **Segnalazione** un numero progressivo;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della **Segnalazione** e che provoca o può provocare al **Segnalante**, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella **Segnalazione** come persona alla quale la **Violazione** è attribuita o come persona comunque implicata nella **Violazione** segnalata;
- **Segnalante:** soggetti indicati al successivo § 4;

- ¹ Sono ricomprese anche irregolarità o anomalie che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle Violazioni, purché non si tratti di mere irregolarità bensì di indici sintomatici tali da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle Violazioni.



- **Segnalazione** comunicazione di **Informazioni sulle Violazioni**;
- **Sistema Disciplinare**: insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano le previsioni di cui alla presente procedura, come meglio precise dal successivo §7;
- **Soggetti Terzi**: tutti i soggetti “esterni” alla Società aventi rapporti negoziali con la stessa (a titolo esemplificativo consulenti, fornitori, clienti e partners);
- **Valutazione (Triage)**: valutazione della **Segnalazione** ai fini dell'inquadramento, dell'adozione di misure istruttorie, della prioritizzazione e della relativa gestione.
- **Violazione**: tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni individuati nel successivo §4.1;

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa.

1 SCOPO

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 24/2023, la presente procedura definisce, nell'ambito dell'attività svolta da **Impresa Ravelli S.r.l.** (di seguito anche solo «**Impresa Ravelli**» o «**Società**»), i principi generali posti, in particolare, a salvaguardia dei **Segnalanti**, le modalità operative da osservare nella gestione delle **Segnalazioni**, le misure di protezione nonché il **Sistema Disciplinare**.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

La presente procedura assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- D.Lgs. 24/2023 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”
- D.Lgs. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”
- “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023
- Guida Operativa di Confindustria per gli Enti Privati sulla nuova disciplina “whistleblowing”
- Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



4 MODALITÀ OPERATIVE

Possono effettuare **Segnalazioni** i seguenti soggetti:

- i lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81², o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96³;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81⁴, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Posto il generale divieto di effettuare **Segnalazioni** manifestamente infondate e/o effettuate con dolo (ad es. a fini diffamatori) o con colpa grave, le **Violazioni** che possono essere oggetto di **Segnalazione** riguardano le seguenti tipologie di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio **Contesto Lavorativo**, in particolare condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del **Modello Organizzativo** e/o del **Codice Etico**.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le **Segnalazioni** non rientranti nello scopo e nell'oggetto della presente procedura⁵.

- ² i.e. "Rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; lavoro a tempo parziale; lavoro intermittente; lavoro a tempo determinato; somministrazione; apprendistato; lavoro accessorio".
- ³ i.e. "Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro."
- ⁴ i.e. Contratto d'opera (ex artt. 2222 c.c. e ss.) e Contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229 c.c. e ss), esclusi i piccoli imprenditori (ex art. 2083 c.c.).
- ⁵ Ci si riferisce, in particolare alle **Segnalazioni interne** aventi ad oggetto (*§ par. 2.1.1 Linee Guida ANAC*):
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.



4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il **Segnalante** è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al **Gestore delle Segnalazioni** di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di **Segnalazione**. A tal fine, la **Segnalazione** dovrebbe contenere circostanze e informazioni concrete, documentate e/o documentabili, tali da far ragionevolmente ritenere che gli atti/fatti od omissioni segnalati costituiscano **Violazione**. Preferibilmente dovrebbe riportare quanto segue:

- le generalità del soggetto che effettua la **Segnalazione** con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della **Società**;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di **Segnalazione**;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di **Segnalazione**;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di **Segnalazione**;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4.3 FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione delle **Segnalazioni** avviene in conformità alle fasi nel seguito descritte:

- a) Ricezione e **Triage** (§4.4);
- b) Valutazione (§4.5);
- c) Chiusura (§4.6).

In ogni fase di gestione della **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni**:

- ove necessario, informa il **Segnalante** dello *status* della **Segnalazione** e di eventuali successivi step ad essa inerenti e/o conseguenti;
- garantisce la riservatezza dell'identità del **Segnalante** e delle informazioni contenute nelle **Segnalazioni** nei limiti in cui l'anonymato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge e alle persone competenti a riceverle o a dar seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate;
- opera nel rispetto dei doveri di indipendenza e professionalità;
- garantisce l'accurata ed efficiente gestione di tutte le **Segnalazioni**.

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

4.4 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (RICEZIONE)

La Segnalazione deve essere indirizzata al **Gestore delle Segnalazioni** utilizzando i seguenti Canali di Segnalazione interna:

<ul style="list-style-type: none">▪ indirizzo di posta cartacea:  È necessario che la Segnalazione interna venga inserita <u>in due buste chiuse</u>: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una <u>terza busta chiusa</u> che rechi all'esterno <u>la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni</u>	<p>Impresa Ravelli S.r.l. Via Dante Chiasserini n. 93 – 20157 Milano (MI) alla c.a. “riservata” al Gestore delle Segnalazioni</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ in forma orale nel corso di un incontro con il Gestore delle Segnalazioni	<p><i>La richiesta di fissazione di incontro con il Gestore delle Segnalazioni può essere veicolata utilizzando l'indirizzo mail: odv@ravellisrl.com ed utilizzando la sequente dicitura “Richiesta di incontro con il Gestore delle Segnalazioni”.</i> L'incontro sarà fissato dal Gestore delle Segnalazioni entro un termine ragionevole.</p>

In particolare, fatto salvo quanto previsto al successivo § 4.6, 4.7 e 4.8, il **Gestore delle Segnalazioni** è l'unico soggetto deputato ad accedere ai **Canali di Segnalazione interna** nonché a prendere visione del contenuto delle **Segnalazioni**, previa autorizzazione scritta da parte della Società ai sensi dell'art. 29 del GDPR, e dovrà adottare modalità idonee a prevenire la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato alle **Segnalazioni**.

La **Segnalazione** presentata ad un soggetto diverso dal **Gestore delle Segnalazioni** è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al **Gestore delle Segnalazioni**.

Ricevuta la **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni**:

- procede tempestivamente alla protocollazione della stessa nel relativo **Registro Segnalazioni** mediante attribuzione di un numero identificativo progressivo che ne consenta l'identificazione univoca;
- entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascia al **Segnalante** avviso di ricevimento della **Segnalazione**.

Il **Registro Segnalazioni** contiene i seguenti campi:

- numero identificativo progressivo;
- data di ricezione della **Segnalazione**;



- **Canale di Segnalazione** utilizzato;
- breve riassunto dell'oggetto della **Segnalazione**, copia della **Segnalazione** ed eventuali documenti allegati.

4.5 RICEZIONE E *TRIAGE*

Tutte le **Segnalazioni** sono oggetto di analisi da parte del **Gestore delle Segnalazioni** che, al fine di valutarne la completezza e la fondatezza, verifica la presenza di dati e informazioni utili, assegnando un grado di priorità maggiore alle **Segnalazioni** aventi ad oggetto l'ipotetica commissione di reati in quanto maggiormente a rischio per la Società.

Al fine di garantire l'imparzialità della valutazione, qualora la **Segnalazione** sia riferita al **Gestore delle Segnalazioni**, il **Gestore delle Segnalazioni** procederà a inoltrare tempestivamente la **Segnalazione** all'Amministratore Unico per le opportune valutazioni.

4.5.1 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Il **Gestore delle Segnalazioni** effettua una prima disamina della **Segnalazione** al fine di valutare fin da subito se la **Segnalazione** risulta:

- palesemente inammissibile;
- non riguardante **Violazioni**.

In tali ipotesi, il **Gestore delle Segnalazioni** procede a comunicare al **Segnalante** la circostanza entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della **Segnalazione** e ad archiviare la **Segnalazione**.

4.5.2 VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Qualora, da una prima disamina, la **Segnalazione** non risulti palesemente infondata, il **Gestore delle Segnalazioni** procederà alla attività istruttoria e di accertamento. Al fine di effettuare tutte le necessarie verifiche sulla **Segnalazione** ricevuta, il **Gestore delle Segnalazioni** può:

- i. acquisire dal **Segnalante** ulteriori informazioni e/o documentazione a sostegno dei fatti segnalati (anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti);
- ii. procedere all'audizione della **Persona coinvolta** ovvero, su sua richiesta, sentirla tramite procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- iii. valutare di suggerire all'organo dirigente l'adozione di **misure preliminari** idonee a contenere eventuali rischi (ad es. sospensione della **Persona coinvolta**, misure atte ad evitare l'inquinamento probatorio);
- iv. avvalersi del supporto dei Responsabili di specifiche Funzioni aziendali ovvero – se ritenuto opportuno – anche di consulenti esterni il cui coinvolgimento sia funzionale all'attività di verifica ed accertamento, fermo restando il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali.

In ogni caso:

- qualora il **Segnalante** venisse in possesso di ulteriori informazioni o documenti a sostegno di fatti oggetto di **Segnalazione**, può comunicarli tramite i **Canali di Segnalazione interna** indicati al precedente § 4.4;



- il **Gestore delle Segnalazioni** fornirà riscontro alla **Segnalazione** entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della **Segnalazione**.

4.6 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

L'attività istruttoria e di accertamento dovrà essere conclusa entro un termine adeguato in funzione dell'ambito e della complessità delle attività di indagine ed accertamento da svolgere.

Qualora, a conclusione della fase di analisi, emerga:

- l'assenza di fatti sufficientemente circostanziati o l'infondatezza della **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni** provvederà all'archiviazione della **Segnalazione**, informandone il **Segnalante** (archiviazione senza rilievi);
- la fondatezza in via definitiva della **Segnalazione**, il **Gestore delle Segnalazioni**, in relazione alla natura della **Segnalazione**, provvederà (nel rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali e previa verifica della prestazione del consenso da parte del **Segnalante**) a informare circa gli esiti dell'accertamento:
 - I. il titolare del potere disciplinare, per l'eventuale adozione di ogni opportuna iniziativa;
 - II. il **Segnalante**, cui fornisce riscontro entro tre mesi dalla data della trasmissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Qualora la **Violazione** sia di particolare gravità ovvero riguardi l'Amministratore Unico, il **Gestore delle Segnalazioni** informa il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, laddove nominato, e, qualora sia il caso, informa i soci della **Società**.

4.7 MONITORAGGIO ED AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del superiore gerarchico della **Persona coinvolta** (se presente, in caso contrario dell'organo dirigente) vigilare sull'attuazione delle raccomandazioni di azioni correttive emesse.

Altresì, il **Gestore delle Segnalazioni** monitora l'attuazione delle raccomandazioni di azioni correttive informando l'organo dirigente dei relativi sviluppi.

Il **Gestore delle Segnalazioni**, nel rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali, riporta annualmente all'organo dirigente informazioni relative alla gestione delle **Segnalazioni** nonché sul generale funzionamento della presente procedura, sì da permettergli di valutare l'efficacia del sistema di gestione delle **Segnalazioni**.

4.8 TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali – ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari - comunicati nell'ambito della **Segnalazione** saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al **GDPR** come meglio descritto nell'**Informativa Segnalante e Persona Coinvolta** (Allegato 1).

Le **Segnalazioni** non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona **Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona **Segnalante**:



- a) a persone diverse dal **Gestore delle Segnalazioni / Responsabile Whistleblowing** e da altre persone specificatamente autorizzate dal Titolare (tale consenso è da richiedere prima di procedere alla comunicazione a ciascun soggetto diverso dalle persone autorizzate a gestire le segnalazioni);
- b) nell'ambito del **procedimento disciplinare** ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato.

In particolare, il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà consegnare al **Segnalante** o verificare sia stata consegnata, per conto del titolare del trattamento, l'**Informativa** e acquisire i consensi nei casi prima di procedere:

- a) alla rivelazione dell'identità del **Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle **Segnalazioni**;
- b) alla rivelazione dell'identità del **Segnalante** nell'ambito del procedimento disciplinare ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla **Segnalazione** e la conoscenza dell'identità del **Segnalante** sia indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- c) alla documentazione della **Segnalazione**, ove la stessa sia resa nel corso di un incontro con il **Gestore delle Segnalazioni**.

Nel caso di cui al precedente punto c), la **Segnalazione** è documentata mediante verbale. Il **Segnalante** potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La tutela dell'identità del **Segnalante** e delle **Persone Coinvolte** è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della **Segnalazione**.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica **Segnalazione**, ove possibile, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Persona Coinvolta non può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del **Segnalante**.

4.8.1 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Obiettivo della conservazione ed archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Il **Gestore delle Segnalazioni** è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto della **Segnalazione** per il tempo necessario all'espletamento delle attività di valutazione in un archivio informatico e/o cartaceo utilizzando modalità idonee a prevenirne la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato.

Le **Segnalazioni** e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della **Segnalazione** e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di limitazione della conservazione di cui alla normativa privacy.



5 MISURE DI PROTEZIONE

5.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano nelle seguenti ipotesi:

- a) se al momento della **Segnalazione**, il **Segnalante** aveva fondato motivo di ritenere che le **Informazioni sulle Violazioni** segnalate fossero vere;
- b) se la **Segnalazione** è stata effettuata secondo le modalità indicate nella presente procedura;
- c) nei casi di **Segnalazione** anonima, se il **Segnalante** è stato successivamente identificato e/o ha subito **Ritorsioni**.

Misura	Riferimento normativo e descrizione
Divieto di atti ritorsivi	Il divieto è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato. ⁶ Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.
Protezione delle Ritorsioni	Ciò posto, coloro che ritengano di aver subito una Ritorsione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione , devono darne notizia al Gestore delle Segnalazioni che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione all'organo dirigente o ad altro ente individuato. L'organo dirigente o ad altro ente individuato valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della Ritorsione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della Ritorsione . L'organo dirigente o ad altro ente individuato, eventualmente avvalendosi del consulente incaricato, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti di colui che ha operato la Ritorsione , e informa tempestivamente il Gestore delle Segnalazioni . Nel caso in cui la (presunta o accertata) Ritorsione sia contestata a uno o più componenti dell'organo dirigente o dell'altro ente individuato, il Gestore delle Segnalazioni informa tutto l'organo dirigente e/o il Collegio Sindacale. In ogni caso, i soggetti che hanno subito una Ritorsione hanno la facoltà di farne comunicazione all'ANAC.
Obblighi di riservatezza	L'obbligo di riservatezza è previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.

⁶ L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

- a) i **Segnalanti**;
- b) i **Facilitatori**;
- c) le persone del medesimo **Contesto Lavorativo** del **Segnalante** che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) i colleghi di lavoro del **Segnalante** che lavorano nel medesimo **Contesto Lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- e) gli enti di proprietà del **Segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo **Contesto Lavorativo** delle predette persone.



5.2 TUTELA DELLA PERSONA COINVOLTA

Le **Persone coinvolte** sono tutelate per quanto attiene sia alla confidenzialità delle **Segnalazioni** che li riguardano e delle eventuali indagini svolte sia alla protezione degli stessi da eventuali **Segnalazioni** ritorsive e/o diffamatorie.

A tale scopo, come indicato al successivo §7, sono rigorosamente vietate le **Segnalazioni** diffamatorie o calunniouse che potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale del **Segnalante**.

6 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 e dall'art. 5 comma 1 let. e) del D.Lgs. 24/2023, la Società promuove e garantisce la diffusione e la conoscenza della presente Procedura mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Società e mediante apposizione in bacheca.

Al fine di creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal D.Lgs. 24/2023, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno della Società, quest'ultima organizza sessioni formative per il personale finalizzate alla diffusione della conoscenza della normativa di cui alla presente Procedura, e in particolare sulle tematiche esposte a tutto il personale interno (ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali).

Inoltre, periodicamente ovvero in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti e applicabili relativamente alla gestione delle Segnalazioni, la Società effettua attività di formazione specifica al **Gestore delle Segnalazioni** e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, per assicurare che le Segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili e avrà ad oggetto, fra le altre tematiche, quelle inerenti a:

- aspetti normativi;
- procedure e presupposti;
- principi generali e di comportamento.

7 SISTEMA DISCIPLINARE

È prevista l'instaurazione di un apposito procedimento disciplinare come previsto dal **Modello Organizzativo** nei confronti del responsabile in caso di violazione della presente procedura e, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023, quando la Società accerta che:

- è stata commessa una **Violazione**;
- sono state commesse **Ritorsioni**;
- la **Segnalazione** è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023;
- il **Segnalante** ha presentato una **Segnalazione** con dolo o colpa grave;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle **Segnalazioni** ricevute.



Resta ferma la responsabilità penale e civile del **Segnalante** che effettui **Segnalazioni** infondate con dolo o colpa grave.

In particolare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del **Segnalante** per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione non sono garantite e al **Segnalante** è irrogata una sanzione disciplinare per la tutela della Società e della **Persona coinvolta** nonché iniziative risarcitorie.

Non è punibile – e non è considerato responsabile né civilmente né in via amministrativa - il **Segnalante** che rivelò o diffondé **Informazioni sulle Violazioni** coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero rivelò o diffondé **Informazioni sulle Violazioni** che offendono la reputazione della **Persona coinvolta**, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la **Violazione** e la **Segnalazione**; il tutto limitatamente ai comportamenti, agli atti o alle omissioni strettamente necessari a rivelare la **Violazione**.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del **Segnalante** non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla **Segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del **Segnalante** sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la **Segnalazione** sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del **Segnalante** alla rivelazione della propria identità. Il **Gestore delle Segnalazioni** sarà tenuto a:

- verificare il conferimento del consenso scritto del **Segnalante** utilizzando il modulo allegato (Allegato 1);
- comunicare per iscritto al **Segnalante** le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede a comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni della presente procedura.

7.1.1 DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dalla presente procedura ad opera dei dipendenti/amministratori della Società costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Le violazioni della presente procedura da parte dei componenti degli organi sociali della Società dovranno essere comunicate al **Gestore delle Segnalazioni** / all'organo direttivo, che provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.



7.1.2 SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da **Soggetti Terzi** in violazione delle previsioni della presente procedura potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 E ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
PER IL SEGNALANTE E PER LA PERSONA COINVOLTA

Impresa Ravelli S.r.l. (di seguito, “**Impresa Ravelli**” o il “**Titolare**”), nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni di violazioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (di seguito “**Segnalazione Whistleblowing**” o “**Segnalazione**”), tratta i Suoi dati personali in qualità di persona segnalante (di seguito il “**Segnalante**”) ovvero in qualità di persona menzionata nella Segnalazione, ossia come persona alla quale la Segnalazione è attribuita o come persona comunque implicata (di seguito “**Persona Coinvolta**”).

Le rilasciamo pertanto, le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e, limitatamente alle **Persone Coinvolte**, di cui all’art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “**GDPR**”).

	INFORMATIVA SEGNALANTE	INFORMATIVA PERSONE COINVOLTE
Titolare del Trattamento	<p>Impresa Ravelli S.r.l. con sede legale in Milano, Via Chiasserini n. 93, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> domiciliato presso la sede del Titolare.</p> <p>Il Titolare può nominare altri soggetti responsabili del trattamento (di seguito i “Responsabili”), nonché persone autorizzate a compiere operazioni di trattamento (di seguito le “Persone Autorizzate”). Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili e delle Persone Autorizzate è disponibile contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati.</p>	
Tipologia di dati trattati	<p>Nell’ambito della gestione delle Segnalazioni Whistleblowing il Titolare, solamente qualora decida di rilevare la Sua identità, può trattare i dati personali ed in particolare i dati identificativi e anagrafici (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e-mail, immagini, voce, ecc.) del Segnalante nonché i dati contenuti nella Segnalazione e gli elementi raccolti nella relativa verifica. Il Titolare potrebbe altresì trattare categorie particolari di dati personali (ovvero dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e dati c.d. “giudiziari” (ovvero dati relativi a condanne penali e reati).</p> <p>I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione, ove possibile, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.</p>	

	INFORMATIVA SEGNALANTE	INFORMATIVA PERSONE COINVOLTE
	I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione, ove possibile, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.	
Fonte dei dati	I Suoi dati vengono raccolti direttamente da Lei, quando procede ad inviare una Segnalazione.	I Suoi dati vengono raccolti in un primo momento tramite apposito canale nell'ambito della gestione delle Segnalazioni Whistleblowing in quanto Persona Coinvolta. In un secondo momento possono essere raccolti a seguito di apposita indagine da parte del Titolare.
Finalità del trattamento	I Suoi dati personali saranno trattati, nei limiti sopra indicati, al fine di ricevere, analizzare, documentare e gestire la Segnalazione Whistleblowing, accertare i fatti oggetto della stessa e adottare i conseguenti provvedimenti. Qualora la Segnalazione Whistleblowing dovesse essere ritenuta fondata, il suo contenuto verrà utilizzato dal Titolare al fine di proseguire le proprie indagini in ordine all'accertamento dei fatti.	
Modalità del trattamento	Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per mezzo di personale debitamente formato in materia di trattamento di dati personali, specificamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili dal Titolare nell'ambito delle rispettive funzioni o dell'incarico professionale conferito. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene, anche tramite l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. La Società tratta i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e non eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguiti, garantendo la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La documentazione della Segnalazione avviene con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">- se per la Segnalazione si utilizza la posta cartacea, la stessa è conservata in modalità cartacea a cura del Gestore delle Segnalazioni;- quando la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro il Gestore delle Segnalazioni, essa, previo consenso del Segnalante, è <u>documentata mediante verbale</u>. Il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.	
Tempi di conservazione	Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Decorsi tali termini i dati verranno cancellati o anonimizzati.	

	INFORMATIVA SEGNALANTE	INFORMATIVA PERSONE COINVOLTE
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto	<p>Quando Lei trasmette una Segnalazione, il conferimento dei Suoi dati personali è assolutamente facoltativo.</p> <p>Qualora Lei abbia espressamente deciso di rivelare la Sua identità nell'invio della Segnalazione, i Suoi dati personali verranno trattati solo per la gestione della Segnalazione Whistleblowing e le eventuali azioni conseguenti.</p> <p>La rivelazione della Sua identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, anche nell'ambito di un procedimento disciplinare, è possibile solo previo Suo consenso.</p> <p>Altresì procedere alla documentazione della Segnalazione quando questa è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore delle Segnalazioni, è possibile solo previo Suo consenso.</p>	N/A
Base giuridica del trattamento	<p>La base giuridica del trattamento dei dati, inclusi i dati giudiziari, per le finalità di ricezione, analisi e gestione della Segnalazione Whistleblowing, nonché per l'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione e adozione dei conseguenti provvedimenti, è l'adempimento delle previsioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i> e s.m.i ai sensi dell'art. 6(1)c) del GDPR.</p> <p>La base giuridica delle operazioni di trattamento in seguito indicate, invece, è il consenso ai sensi dall'art. 6(1)a) del GDPR; ed in particolare, per:</p> <ul style="list-style-type: none">- la rivelazione della Sua identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, a persone	<p>La base giuridica del trattamento dei dati, inclusi i dati giudiziari, per le finalità di ricezione, analisi e gestione della Segnalazione Whistleblowing, nonché per l'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione e adozione dei conseguenti provvedimenti, è l'adempimento delle previsioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i> e s.m.i ai sensi dell'art. 6(1)c) del GDPR.</p>

	INFORMATIVA SEGNALANTE	INFORMATIVA PERSONE COINVOLTE
	<p>diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni;</p> <ul style="list-style-type: none">- la rivelazione della Sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza della Sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;- la documentazione della Segnalazione quando questa è effettuata oralmente nel corso di un incontro con le Persone Autorizzate.	
Categorie di destinatari	<p>I Suoi dati personali e, più in generale, tutti i dati personali comunicati con la Segnalazione Whistleblowing, unitamente alla documentazione a supporto della medesima, potrebbero essere condivisi, nella misura strettamente necessaria, con i seguenti soggetti obbligati alla riservatezza:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Gestore delle Segnalazioni: ossia il soggetto/i deputato/i alla ricezione ed alla gestione delle Segnalazioni, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023;b) Soggetti competenti a dare seguito alle Segnalazioni;c) eventuali consulenti legali esterni che possano fornire attività di consulenza relativamente alle attività di gestione della Segnalazione Whistleblowing;d) soggetti, enti o autorità – autonomi titolari del trattamento - a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.	
Diritti degli interessati	<p>Come previsto dall'art. 13 del GDPR, Lei in ogni momento potrà:</p> <ul style="list-style-type: none">a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del Trattamento che lo riguardano;b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali fondati sul legittimo interesse, precisando i motivi connessi alla sua specifica situazione personale che giustificano l'opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR;c) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;d) proporre reclamo a un'autorità di controllo. <p>I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare ai seguenti indirizzi:</p>	

	INFORMATIVA SEGNALANTE	INFORMATIVA PERSONE COINVOLTE
	<ul style="list-style-type: none">- via e-mail: amministrazione@ravellisrl.com- via posta: Via Chiasserini n. 93, Milano (MI) - 20157 <p>Si precisa che, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:</p> <ul style="list-style-type: none">- allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;- alla riservatezza dell'identità del soggetto che effettua una Segnalazione ai sensi della D.lgs. n. 24/2023 e s.m.i..	
Impresa Ravelli S.r.l. (Timbro e firma)		